

Ministero della Salute

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

REGOLAMENTO INTERNO

(Approvato il 10 aprile 2017)

- Art. 1. Attribuzioni
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Compiti del CUG Salute
- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Durata in carica
- Art. 6. Compiti del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari
- Art. 7. Modalità di funzionamento
- Art. 8. Dimissioni e decadenza
- Art. 9. Commissioni e Gruppi di lavoro
- Art. 10. Gruppo Tecnico per adempiere alla richiesta di pareri da parte dell'Amministrazione
- Art. 11. Rapporti tra CUG Salute, Amministrazione e Organismi competenti del Ministero
- Art. 12. Collaborazione con Organismi esterni al Ministero
- Art. 13. Relazione annuale
- Art. 14. Trattamento dei dati personali
- Art. 15. Validità e modifiche del Regolamento

Allegato: Codice etico

«RACCOMANDAZIONI PER I COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI
GARANZIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE»

Articolo 1

(Attribuzioni)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e dell'art. 3.4 della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità, disciplina il funzionamento interno del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" del Ministero della Salute (di seguito denominato CUG Salute).

Il Regolamento è composto dal presente testo e da un allegato Codice etico «**Raccomandazioni per i componenti il Comitato Unico di Garanzia del Ministero della salute**», che ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento è redatto in conformità ai principi dettati dalle linee guida del Parlamento Europeo sulla neutralità di genere nel linguaggio ⁽¹⁾ .

Articolo 2

(Finalità)

All'interno del Ministero della Salute (di seguito Ministero), il CUG Salute è organo di origine comunitaria che, nel ricomprendere "*ex lege*" le funzioni dei Comitati paritetici per le pari opportunità e dei Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*, "*contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nella prospettiva di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per lavoratori o lavoratrici*" ⁽²⁾

Articolo 3

(Compiti del CUG Salute)

Il CUG Salute, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 21 della legge 183/2010 e specificato all'art. 3.2 della Direttiva 4 marzo 2011, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso demandate dalla normativa.

Come indicato nella sopracitata Direttiva, a titolo esemplificativo, esercita i seguenti compiti:

a) Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;

- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – *mobbing* – nell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

b) Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

c) Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – *mobbing*;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG Salute promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi

per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il CUG Salute collabora e si raccorda con tutti gli organi interni ed esterni al Ministero portatori di interessi nelle tematiche di competenza del Comitato, al fine di perseguire l'obiettivo comune di promozione del benessere lavorativo, di prevenzione e di superamento delle eventuali criticità.

Articolo 4

(Composizione e sede)

Il CUG Salute è paritetico ed è composto da:

- componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010;
- un pari numero di componenti rappresentanti dell'Amministrazione;
- un Presidente designato dall'Amministrazione, scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione;
- un Vicepresidente individuato tra i componenti di parte sindacale;
- due Segretari nominati dall'Amministrazione.

Per ogni componente titolare è previsto un supplente.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni:

- a) in caso di assenza o di impedimento dei componenti titolari;
- b) in caso siano inseriti in gruppi di lavoro su materie previste nell'ordine del giorno;
- c) su esplicito invito del Presidente.

Nel caso in cui siano presenti sia il titolare che il supplente, il diritto di voto rimane in capo al titolare.

Il Cug Salute ha sede presso il Ministero della Salute, in Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Articolo 5

(Durata in carica)

Il CUG Salute ha durata quadriennale. I componenti nominati nel corso del quadriennio decadono dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato ma continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 6

(Compiti del Presidente, del Vicepresidente e dei Segretari)

1) Il Presidente:

- rappresenta il CUG Salute e ne coordina l'attività;
- convoca e presiede le riunioni;
- predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato;
- assicura che l'attività del Comitato si svolga costantemente e in stretto raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione e svolge attività di raccordo tra il Comitato e l'ufficio competente dell'Amministrazione;
- assicura i rapporti con l'Amministrazione, garantendo l'informazione costante circa le iniziative poste in essere;
- cura la relazione annuale di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento,
- come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, *“Misure per attuare parità di pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*, firma, congiuntamente al Direttore generale del personale, la relazione annuale del Ministero, redatta avvalendosi del CUG.

2) Il Vicepresidente è eletto a maggioranza, a scrutinio palese, da tutti i componenti del CUG Salute aventi diritto di voto ed è scelto tra i componenti appartenenti alle OO.SS.
Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza e impedimento.

3) Qualora impossibilitati, Presidente e Vicepresidente possono delegare la partecipazione ad eventi (es. convegni, seminari) a componenti del CUG Salute di volta in volta individuati per competenza e professionalità, che relazioneranno in merito.

4) I due Segretari, nominati dall'Amministrazione:

- garantiscono il supporto necessario al funzionamento del CUG Salute, curando l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno;
- in caso di deliberazioni, tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi; redigono il resoconto di ogni seduta, provvedono al suo eventuale perfezionamento fino all'approvazione ed alla sua trasmissione ai componenti;
- tengono l'Archivio del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna/esterna etc.);

- curano la corrispondenza nelle comunicazioni istituzionali del Comitato e la trasmissione delle deliberazioni del CUG Salute agli Organismi di competenza;
- supportano il Comitato per gli aggiornamenti e gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza del CUG Salute.

In caso di assenza di entrambi i Segretari, le funzioni sono svolte da un componente del Comitato indicato dal Comitato stesso o dal Presidente.

Articolo 7

(Modalità di funzionamento)

1) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto (maggioranza assoluta). Le condizioni di validità delle riunioni del Comitato devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

2) Il CUG Salute si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente.

La convocazione ordinaria viene effettuata via *e-mail* tramite la casella di posta dedicata, di norma dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la seduta, rendendo noto l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La convocazione straordinaria viene effettuata con la medesima modalità di quella ordinaria ma con un congruo preavviso, in relazione all'eccezionalità dell'evento, qualora il Presidente ne ravvisi l'esigenza/urgenza o ne faccia motivata richiesta al Presidente almeno la metà più uno dei componenti.

Le convocazioni sono inviate, per conoscenza, ai componenti supplenti.

La data della convocazione viene comunicata, per opportuna conoscenza, anche ai Direttori degli Uffici in cui i componenti prestano servizio.

3) Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti interni o esterni scelti dal CUG Salute in considerazione della loro professionalità ed esperienza.

4) Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Esse possono essere seguite anche in videoconferenza e, per consentire questa modalità, i componenti devono comunicarne tempestivamente la necessità alla Segreteria del CUG Salute.

Al termine delle riunioni può essere rilasciato apposito attestato.

L'attività svolta per il CUG Salute, compresa quella svolta nei gruppi di cui al successivo cap. 9, è considerata come servizio a tutti gli effetti, anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro, come indicato nella summenzionata Direttiva, nei rispettivi Uffici d'appartenenza.

Le modalità di rilevazione/identificazione dell'attività svolta vengono definite, concordemente tra CUG Salute ed Amministrazione, con atto separato.

Ogni componente titolare, in caso di assenza, deve comunicare, ove possibile, tempestivamente, tramite *e-mail* alla casella di posta dedicata ed al rispettivo supplente, l'impossibilità a partecipare alla riunione; provvede, altresì, ad informare adeguatamente il supplente sullo stato delle attività e a comunicarne la presenza alla Segreteria.

5) Il CUG Salute può, in generale, validamente deliberare quando vi sia l'approvazione della metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto (maggioranza assoluta), con voto palese.

Decisioni quali l'approvazione e/o la modifica degli atti formali del CUG (es. il Regolamento interno, la Relazione finale, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento) richiedono la presenza e la votazione da parte di una maggioranza qualificata di due terzi dell'Assemblea.

Per i pareri consultivi, di cui all'articolo 3, lettera b) del presente Regolamento, è necessaria l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti del CUG Salute.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora nel corso della seduta un componente titolare fosse impossibilitato, per improrogabili motivi, a proseguire i lavori sarà cura dello stesso farsi sostituire dal proprio supplente.

6) Le riunioni del Comitato devono essere resocontate.

Il resoconto viene approvato nella riunione successiva e firmato dal Presidente.

Nei casi di particolare urgenza, il resoconto è letto, approvato e firmato al termine della riunione.

Il resoconto approvato viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del Cug Salute, titolari e supplenti.

Gli originali dei resoconti, con gli eventuali allegati e i relativi fogli firma delle riunioni del Comitato sono appositamente custoditi presso la Segreteria del CUG Salute.

Articolo 8

(Dimissioni e decadenza)

1) La cessazione dell'incarico dei componenti del CUG Salute avviene:

- a) per dimissioni volontarie dalla carica;
- b) per comando o distacco presso altra Amministrazione;
- c) per cessazione del rapporto di lavoro.

2) Il Presidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, all'Amministrazione e per conoscenza al Comitato, per l'immediata sostituzione.

3) Il Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del CUG Salute che avvierà le procedure per la sostituzione.

- 4) I componenti titolari e supplenti, inclusi i segretari, comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, all'organo che li ha designati e al CUG Salute nella persona del Presidente del Comitato.
- 5) Il Comitato prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.
- 6) I componenti del CUG Salute che risultino assenti a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono con provvedimento dello stesso Comitato.
- 7) Il CUG Salute richiede l'immediata sostituzione del componente decaduto e/o dimissionario che verrà tempestivamente comunicata, in forma scritta, all'Amministrazione o, se componente sindacale, all'O.S. di appartenenza.

Articolo 9

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1) Nello svolgimento della sua attività, il CUG Salute può operare tramite la composizione di gruppi di lavoro per singoli settori o competenze del Comitato stesso.

Ne possono far parte, oltre che i componenti titolari e supplenti, sia di parte pubblica che di parte sindacale, anche esperti interni o esterni all'Amministrazione, individuati dal CUG Salute sulla base della competenza e/o particolare professionalità.

2) Il CUG Salute individua un Gruppo Permanente che ha il compito di raccogliere ed aggiornare il materiale inerente le attività del Comitato, anche al fine di consentire, sentito il Presidente, la sua pubblicazione sia sul sito internet sia sulla rete intranet dell'Amministrazione.

3) Il Presidente, sentito il Comitato, designa un responsabile per il Gruppo Permanente di cui al precedente comma 2 e un responsabile per ogni Gruppo di lavoro.

Il responsabile svolge le funzioni di relatore delle questioni rientranti nel settore assegnato, curando l'attività preparatoria, istruttoria e formulando eventuali proposte di deliberazioni.

Articolo 10

(Gruppo Tecnico per adempiere alla richiesta di pareri da parte dell'Amministrazione)

1) In merito ai pareri consultivi di cui all'articolo 3, lettera b) di questo Regolamento, richiesti di norma dall'Amministrazione al CUG Salute, il Comitato, al fine di elaborare puntuali e tempestive risposte ai quesiti ad esso sottoposti, costituisce uno specifico *Gruppo Tecnico* per ciascuna materia o settore di competenza interessato.

2) Il Gruppo Tecnico ha una composizione flessibile e modulabile in base alle tematiche da affrontare e può essere composto sia da membri titolari, sia da supplenti, purché dotati di competenza nella materia da trattare oltre che di motivazione e disponibilità.

- 3) Il Gruppo Tecnico si riunisce tempestivamente e la cadenza delle riunioni è stabilita dallo stesso, in riferimento alla necessità di elaborare un parere nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
- 4) La proposta di parere elaborata dal Gruppo Tecnico dovrà essere esaminata ed approvata a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto (maggioranza assoluta) dal Comitato convocato in riunione collegiale e secondo i tempi previsti al precedente comma 3.

Articolo 11

(Rapporti tra il CUG Salute, Amministrazione e Organismi competenti del Ministero)

Il CUG Salute opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo del Ministero ed esercita le proprie funzioni utilizzando spazi, risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a disposizione anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

L'aggiornamento dei componenti del CUG Salute viene favorito dall'Amministrazione mediante percorsi formativi nelle materie di interesse.

Per le necessità connesse all'attività del CUG Salute, fra cui anche la formazione, può essere, eventualmente, istituito uno specifico fondo, cui potranno confluire anche eventuali finanziamenti erogati dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri Organismi.

I rapporti tra il CUG Salute e l'Amministrazione sono improntati a una costante ed efficace collaborazione, anche attraverso la consultazione preventiva del CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera etc.).

Le modalità di consultazione tra Amministrazione e CUG Salute possono essere disciplinate con atto formale separato che l'Amministrazione divulga con atti interni (circolari o direttive)⁽³⁾.

Il CUG Salute collabora e si raccorda con l'Amministrazione in merito alle iniziative per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, del benessere organizzativo e del contrasto ad ogni forma di discriminazione.

Nello specifico, collabora e si raccorda con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro, scambiando informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e della individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, considerando, in particolare, il rischio di stress lavoro correlato⁽⁴⁾.

Nell'ambito di quanto previsto dal *Codice di Condotta per la tutela del diritto delle pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro*, approvato dall'Amministrazione il 25 marzo 2015, il Cug Salute collabora con il Consigliere di Fiducia e la Conferenza per la trattazione dei casi di violenza morale e psicologica, discriminazione, mobbing e violazione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro (di seguito *Conferenza per la trattazione dei casi*).

Il Cug Salute si raccorda con l'Organismo Indipendente di Valutazione per rafforzare, attraverso la introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle *performance*.

Il CUG Salute può accedere a dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il CUG Salute mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili a Organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti agli argomenti e alle materie di competenza del Comitato stesso.

Articolo 12

(Collaborazione con Organismi esterni al Ministero)

Nell'esercizio delle sue funzioni, il CUG Salute collabora con i sotto indicati organismi esterni indicati dalla direttiva succitata del 4 marzo 2011:

- il/la Consigliere/a Nazionale di Parità con modalità trasparente e semplificata per un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni, che si realizza anche attraverso il raccordo con l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata ⁽⁵⁾ ;
- l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

Il CUG Salute collabora, inoltre, con altri CUG, comitati, organismi e soggetti che si occupano di medesime tematiche anche a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 13

(Relazione annuale)

Il CUG Salute redige, entro i termini previsti dalla normativa ⁽⁶⁾, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nel Ministero, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei

principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:

- dall'Amministrazione;
- dalla relazione redatta dall'Amministrazione, avvalendosi del CUG Salute ⁽⁷⁾;
- dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e dal Medico competente;
- dal Responsabile dello Servizio di Ascolto;
- dal Consigliere di fiducia;
- dal Presidente del CUG, in qualità di Presidente della Conferenza per la trattazione dei casi;
- dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) anche attraverso l'indagine annuale sul benessere organizzativo del personale ⁽⁸⁾.

Commissioni e Gruppi di lavoro di cui all'articolo 9 del presente Regolamento provvedono a concludere e a trasmettere al CUG i propri elaborati, per consentire la redazione definitiva della relazione annuale, entro il termine indicato dalla Direttiva 4 marzo 2011.

La relazione viene approvata dal CUG Salute con deliberazione della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

La relazione viene trasmessa dal Presidente ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Articolo 15

(Validità e modifiche del Regolamento)

- 1) Il Regolamento è approvato dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del CUG Salute.
- 2) Entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute e sulla pagina intranet del Ministero.
- 3) Può essere modificato su proposta di almeno la metà più uno dei componenti, con deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata dei componenti aventi diritto di voto.

Le modifiche apportate devono essere pubblicate sul sito istituzionale e sulla pagina intranet del Ministero ed entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione.

- 4) Il presente testo modifica, integra e sostituisce il precedente Regolamento interno del CUG Salute istituito con Decreto Direttoriale del 24 marzo 2011.
- 5) Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Normativa di riferimento:

- ⁽¹⁾ Decisione del Parlamento Europeo, marzo 2009 (397.475 IT)
- ⁽²⁾ Legge n. 183/2010
- ⁽³⁾ Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2011: *Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*, art. 3.2
- ⁽⁴⁾ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare n. 15 del 18 novembre 2010 e successive eventuali integrazioni
- ⁽⁵⁾ DPCM 4 marzo 2011 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)
- ⁽⁶⁾ DPCM 4 marzo 2011, art. 3.3
- ⁽⁷⁾ Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Funzione Pubblica e Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*
- ⁽⁸⁾ art. 14, D.lgs. 150/2009

Allegato: Codice etico

«RACCOMANDAZIONI PER I COMPONENTI IL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE»

Parte 1

(Principi Generali)

- 1.a) Al fine di stabilire corretti canoni di comportamento, le presenti *raccomandazioni* hanno come oggetto l'esposizione dei diritti e dei doveri riferita a tutti i componenti del *Comitato unico di garanzia* del Ministero della Salute (CUG Salute).
- 1.b) I componenti del *CUG Salute*, nello svolgimento del ruolo loro conferito, sono tenuti ad osservare le presenti *raccomandazioni*, quale parte integrante del Regolamento interno di attuazione.
- 1.c) Le *raccomandazioni* trovano applicazione nell'esercizio della specifica attività del *Comitato unico di garanzia*, nei rapporti con l'Amministrazione e con i colleghi lavoratori.

Parte 2

(Rapporto con la specifica attività del Comitato)

- 2.a) A tutti i *componenti* è richiesto di operare con perizia, diligenza e prudenza nel rispetto delle regole vigenti per promuovere al meglio gli obiettivi propri del *Comitato unico di garanzia* costituito presso l'Amministrazione.
- 2.b) A seguito dell'incarico conferito i *componenti* sono tenuti ad onorare l'impegno assunto con serietà, assiduità e rispetto dei tempi di lavoro.
- 2.c) A seguito dell'incarico assunto sia i *componenti titolari* che i rispettivi *supplenti* sono tenuti al reciproco rispetto e dialogo costruttivo nel novero delle regole stabilite per garantire la continuità del lavoro del *CUG Salute*.
- 2.d) I componenti svolgono il proprio incarico assicurando la piena disponibilità e collaborazione, partecipando alle riunioni plenarie e dei gruppi di lavoro in modo attivo e propositivo.
- 2.e) Nell'esercizio del proprio ruolo i *componenti* non devono perseguire tornaconti personali, bensì anteporre sempre le finalità proprie del *CUG Salute* senza ledere la propria dignità personale e professionale.
- 2.f) Atteso il possesso delle stesse condizioni all'atto della candidatura all'incarico nel CUG, in ossequio ai principi richiamati dal Codice di comportamento del Ministero (*entrato in vigore il 1 maggio 2015*), in particolare degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, onde garantire e tutelare l'autorevolezza e

la legittimità dell'attività del Comitato, tutti i componenti devono comunicare l'inesistenza di potenziali conflitti di interesse e/o l'eventuale esistenza di situazioni, successivamente sopravvenute, che comportino un vantaggio di qualsiasi natura.

2.g) I *componenti* sono tenuti ad osservare un atteggiamento di riservatezza in relazione alle notizie/informazioni apprese nell'esercizio della specifica attività del Comitato, sia riguardanti aspetti personali dei colleghi lavoratori, sia relative ad approfondimenti e decisioni del CUG Salute non ancora rese pubbliche.

Parte 3

(Rapporto con l'Amministrazione)

3.a) I componenti, nel rappresentare il CUG Salute, assumono anche una responsabilità indiretta dell'immagine medesima dell'Amministrazione.

3.b) Devono agire per il bene comune nel rispetto degli obiettivi propri del Comitato adottando comportamenti ispirati ai principi di lealtà, trasparenza, fiducia, coerenza, prudenza, costanza.

3.c) Devono adempiere gli incarichi assegnati in tempi ragionevoli e nel miglior modo possibile, nell'osservanza delle regole amministrative e deontologiche.

3.d) Essi hanno, inoltre, il diritto e il dovere di mantenersi aggiornati e di accrescere le competenze specifiche richieste.

Parte 4

(Rapporto con i colleghi lavoratori)

4.a) I *componenti* si impegnano a tutelare la dignità propria e dei colleghi lavoratori, attraverso comportamenti ispirati al dialogo ed alla solidarietà.

4.b) Essi sono tenuti a rispondere con sollecitudine alle richieste dei colleghi nei limiti di quanto consentito dalla regolamentazione vigente.

4.c) Nel concreto esercizio dell'attività del CUG Salute, i *componenti* - nel rapporto con i colleghi lavoratori - devono :

- attenersi ai principi di reciproco rispetto e correttezza;
- improntare il rapporto ai criteri dell'ascolto e della disponibilità;
- comportarsi in modo da ispirare ed ottenere fiducia;
- contribuire a sostenere le richieste legittime loro rivolte;
- astenersi dallo sfruttare la propria posizione per fini personali, estranei al mandato conferito.